

siderava un ostacolo, per così dire... – PRESIDENTE: Comunque non era oggetto di domanda. – COSSIGA FRANCESCO: Infatti io ho detto che... – PRESIDENTE: Non era oggetto di domanda, il testimone deve rispondere alle domande...».

Una indicazione analoga proveniva dal teste on. Mauro Mellini, il quale aveva dichiarato: *«Mi ricordo che parlò del maxi processo come di un'occasione storica e di conseguenza il dovere nostro è quello di dare ogni supporto, io dissi che i supporti si potevano dare di carattere generale non di carattere specifico, rimanemmo ciascuno sulle sue posizioni. Devo dire anche un'altra volta, non ricordo bene in relazione, in questa stessa occasione o in un'altra occasione ebbe espressione che devo dire allora ed oggi mi sento in dovere di dire che mi dispiacque, perché parlando con il Presidente Carnevale disse questa espressione... [...] Dunque disse a proposito di una necessità di un decreto legge che si riconnetteva, se ben ricordo, non vorrei sbagliare, a un provvedimento della Corte di Cassazione e comunque ad un provvedimento giudiziario intervenuto, venne fuori questa espressione, che come dico oggi non posso ricollegare né temporalmente con grande esattezza né con riferimento causale al... a questo o quel dei decreti legge, più di uno, disse "ma pure questo benedetto uomo di Carnevale... summum ius summa iniuria"...».*

La Corte – attuando un metodo inferenziale ipotetico – faceva altresì notare che il percorso logico conduceva paradossalmente a concludere che tramite l'assicurazione di un impegno per l'«aggiustamento» del maxiprocesso l'imputato avrebbe di fatto tenuto a bada per svariati anni la organizzazione criminale, i cui esponenti si erano rassegnati a pazientare ed a subire tranquilli una lunga carcerazione preventiva: *«si tratterebbe di un vero e proprio capolavoro, che, certo, non potrebbe sorprendere nel consumato uomo politico, avvezzo a trattare con i vertici della diplomazia internazionale ed al quale certamente non poteva tenere testa Riina».*

Nella prospettazione accusatoria la ragione dell'ira del Riina risiedeva nella constatazione di essere stato pesantemente raggirato.

Questo argomentare ipotetico serviva alla Corte per dimostrare il fatto che – da qualunque ottica si volessero guardare gli avvenimenti – rimaneva confermato un unico nucleo centrale concernente il fatto che l'imputato non aveva operato per condizionare, in favore dei mafiosi, l'esito del maxiprocesso, ma si era, semmai, prodigato in senso opposto, contribuendo, in definitiva, al conseguimento di un risultato talmente disastroso per Cosa Nostra da determinare la terroristica ritorsione del capomafia, che ha finito con l'avviare il potente sodalizio verso un lento, ma tangibile e graduale declino.

La logica conciliabilità con le premesse accusatorie della predetta conclusione era, in buona sostanza, riconosciuta dagli stessi PM appellanti, i quali finivano con l'ammettere che l'imputato non aveva posto in essere alcun intervento concreto per «pilotare» il maxiprocesso, ma

aveva, a tutto volere concedere, continuato a tener buoni i mafiosi con rassicurazioni, trasmesse tramite Ignazio Salvo.

Anche ad ammettere che le incerte rassicurazioni comunicate da Ignazio Salvo non fossero frutto della personale iniziativa di quest'ultimo e provenissero effettivamente dall'imputato, appare più che evidente che la artificiosità delle stesse era tanto più palese, quanto più incisivi erano gli interventi legislativi volti a garantire l'utile definizione del maxiprocesso.

Una lettura oggettiva degli avvenimenti, dunque, autorizza a confermare la conclusione della Corte: anche ad ammettere, senza concedere, che l'incontro con Riina fosse avvenuto e che il relativo colloquio avesse riguardato il maxiprocesso, «*i fatti anteriori e successivi costituiscono la riprova che lo stesso non può assumersi ad indice di una autentica disponibilità di Andreotti verso il sodalizio mafioso e, dunque, ad elemento utile per convalidare la sussistenza della contestata condotta associativa, essendo, semmai, stato l'atteggiamento dell'imputato strumentalmente teso a guadagnare tempo, a tener buoni i mafiosi, ad evitare pericolose ritorsioni, dirette, in particolare, contro i propri sodali, a danneggiare, in fin dei conti, la associazione criminale*».

Le elezioni regionali del giugno 1991 ed i casi Bevilacqua e Giammarinaro

L'ultima riprova della persistente disponibilità del senatore Andreotti nei confronti di Cosa Nostra si traeva, secondo l'accusa, dalla vicenda delle elezioni regionali siciliane, svoltesi nel giugno del 1991, e, più in particolare, dalla travagliata candidatura dell'esponente mafioso avv. Raffaele Bevilacqua, facente parte della corrente andreottiana, e dall'appoggio personalmente prestato dallo stesso imputato al candidato Giuseppe Giammarinaro (anche lui esponente della corrente andreottiana e già legato ad Ignazio Salvo), a fianco al quale tenne un comizio presso il Palagranata di Trapani l'11 giugno 1991.

L'on. Lima aveva tenuto comportamenti idonei ad agevolare la organizzazione mafiosa in occasione delle elezioni regionali del 1991, essendosi attivato per ottenere la candidatura nella lista della Democrazia Cristiana, per la circoscrizione elettorale di Enna, dell'avv. Raffaele Bevilacqua, organicamente inserito in Cosa Nostra come si poteva desumere dalle affidabili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Leonardo Messina, Paolo Severino ed Angelo Siino.

L'avv. Bevilacqua nel 1990 era stato eletto Consigliere Provinciale di Enna nelle liste della Democrazia Cristiana e sul suo conto - secondo quanto dichiarato nella udienza del 26 novembre 1996 dal teste Giuseppe Abbate, già (dal marzo 1983 al giugno 1991) segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Enna, nonché deputato regionale ed assessore regionale - pendevano voci allarmanti in quanto il Bevilacqua aveva notorie frequentazioni con ambienti mafiosi. L'Abbate si era rivolto al Prefetto di Enna, che gli aveva mostrato un fascicolo, nel quale, a suo dire, erano in-

dicare «*le accertate frequentazioni malavitose del Bevilacqua e del Miccichè con gli ambienti della mafia della provincia*». L'Abbate aveva chiesto al Prefetto di comunicare gli elementi in questione alla Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana.

Il teste Abbate aveva aggiunto che:

– l'on. D'Angelo, che era stato nominato Presidente della commissione elettorale del partito, si era dimesso da tale incarico e non aveva presentato all'approvazione del Comitato provinciale di Enna della Democrazia Cristiana la lista per le elezioni regionali, perchè si era rifiutato di inserirvi l'avv. Bevilacqua;

– nel Comitato provinciale si era votato sui nominativi dei possibili candidati: tra essi, i primi quattro (che avrebbero dovuto essere inseriti nella lista) erano risultati l'Abbate, l'on. Salvatore Plumari, l'on. Antonino Rizzo ed il dott. Filippo Sammarco, mentre il quinto ed il sesto posto erano stati, rispettivamente, conseguiti dall'avv. Grippaldi e dall'avv. Bevilacqua, i quali, pertanto, non avrebbero dovuto essere inclusi nella lista elettorale, che poteva comprendere soltanto quattro candidati;

– l'on. Rizzo aveva rinunciato a presentare la propria candidatura, cosicché era stato necessario inserire nella lista, in sostituzione del medesimo, un altro candidato: tale decisione era di competenza della Direzione Nazionale del partito;

– egli stesso aveva chiesto all'on. Sergio Mattarella un autorevole intervento in merito alla questione delle frequentazioni mafiose dell'avv. Bevilacqua;

– in seguito il Prefetto di Enna aveva riferito all'Abbate che «*Sergio mi ha parlato, ora vediamo quello che si può fare*»;

– la Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana, tuttavia, aveva inserito nella lista dei candidati, in sostituzione dell'on. Rizzo, l'avv. Bevilacqua;

– quest'ultimo militava nella corrente andreottiana ed era sostenuto dal dott. Alerci, il quale rappresentava le posizioni politiche dell'on. Lima nella provincia di Enna;

– nel novembre del 1990 si era tenuto a Barrafranca un convegno con la partecipazione dei massimi esponenti siciliani della corrente andreottiana, tra i quali l'on. Lima, che aveva assicurato che l'avv. Bevilacqua sarebbe stato candidato nelle successive elezioni regionali.

Il Tribunale aveva ricordato che l'on. Sergio Mattarella, esaminato nella udienza dell'11 luglio 1996, aveva riferito che:

– la candidatura dell'avv. Bevilacqua era stata sostenuta con insistenza, all'interno della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana, dall'on. Lima, mentre altri esponenti del partito (come l'on. Abbate o l'on. Lo Giudice) avevano suggerito allo stesso Mattarella di non includerlo nella lista ipotizzando che il medesimo «*avesse frequentazioni mafiose*»;

– egli ed altri dirigenti del partito si erano adoperati per evitare detta candidatura, ma non erano stati in grado di addurre elementi concreti a sostegno delle loro preoccupazioni circa le frequentazioni del Bevilacqua con ambienti mafiosi;

– gli esponenti andreottiani che facevano parte della Direzione Nazionale del partito, spinti dall'on. Lima, avevano insistito molto per la candidatura dell'avv. Bevilacqua ed avevano ottenuto il risultato perseguito.

Al riguardo del sostegno al Bevilacqua, i primi giudici avevano ricordato che il citato teste Abbate aveva riferito che a Pietraperzia, il 14 giugno 1991, si era tenuto il comizio di chiusura della campagna elettorale; nell'occasione l'avv. Bevilacqua, sopraggiunto in compagnia di Liborio Miccichè e di Salvatore Saitta, era salito sul palco ed aveva tenuto un discorso, nel corso del quale aveva affermato che avrebbe conseguito un numero di voti maggiore di quello dello stesso Abbate (che era il capolista); dopo il comizio erano state danneggiate le autovetture di molti sostenitori dello stesso Abbate.

In merito a tali dichiarazioni, il Tribunale ha precisato che i collaboratori di giustizia Leonardo Messina e Paolo Severino avevano indicato nel Saitta il «*rappresentante*» provinciale di Enna di Cosa Nostra e nel Miccichè il «*consigliere*» della stessa «*provincia*» mafiosa ed il «*rappresentante*» della «*famiglia*» di Pietraperzia; il Messina, inoltre, aveva aggiunto che l'avv. Bevilacqua, in occasione delle elezioni regionali del 1991, aveva ricevuto «*l'appoggio di tutta la provincia di Cosa Nostra*».

Da parte sua, il collaboratore di giustizia Angelo Siino aveva riferito che, nel corso della campagna elettorale, l'avv. Bevilacqua era stato sostenuto dall'on. Lima anche sul piano economico: il Siino, infatti, aveva consegnato, prima della campagna elettorale, su incarico dell'on. Lima, la somma di lire 100.000.000 (provento di tangenti relative ad appalti pubblici della Provincia di Palermo) a Gaetano Leonardo («*rappresentante*» della «*provincia*» mafiosa di Enna) perché costui la facesse pervenire all'avv. Bevilacqua.

In ordine al sostegno economico offerto dalla corrente andreottiana all'avv. Bevilacqua, diverse erano state le indicazioni fornite dal collaboratore Leonardo Messina, il quale aveva riferito di avere appreso, in epoca successiva alle elezioni, dall'avv. Bevilacqua e, già in precedenza, dal Miccichè, che il senatore Andreotti aveva «*fatto avere*» allo stesso Bevilacqua un contributo di lire 300.000.000 per le spese elettorali. Lo stesso Messina aveva aggiunto che, nella medesima occasione, l'avv. Bevilacqua aveva comunicato a lui ed al Miccichè di essere in partenza per Roma, dove avrebbe incontrato il senatore Andreotti per discutere di argomenti politici legati alla sua mancata elezione.

La circostanza che, dopo le elezioni regionali del 16 giugno 1991, l'imputato avesse incontrato l'avv. Bevilacqua, trovava, secondo il Tribunale, univoco riscontro nel contenuto di una conversazione telefonica intercettata sull'utenza telefonica della I.C.E.L.C. s.r.l. Calcestruzzi, avve-

nuta il 4 luglio 1991 tra il citato Liborio Miccichè ed un interlocutore presente presso una utenza di Caltanissetta, intestata a Salvatore Cascio.

Dopo aver trascritto il contenuto della conversazione, i primi giudici hanno evidenziato come nella parte iniziale di essa Miccichè ed il suo interlocutore avevano parlato di un candidato, da loro appoggiato, che, pur ottenendo una valida affermazione elettorale (quantificata in 19.000 voti di preferenza), non era stato eletto ed aveva, pertanto, mantenuto la carica di consigliere provinciale; inoltre, Miccichè aveva precisato che il candidato in questione era direttamente in contatto con l'on. Lima e con il senatore Andreotti, i quali gli avevano assicurato che avrebbero fatto il possibile per garantire l'adempimento delle promesse a lui fatte; il senatore Andreotti, in particolare, lo aveva convocato dopo le elezioni e lo aveva invitato a non preoccuparsi.

Le acquisizioni processuali consentivano di identificare il predetto candidato nell'avv. Bevilacqua, il quale nel 1990 era stato eletto consigliere provinciale e nelle elezioni regionali del 16 giugno 1991 era risultato il primo dei non eletti, riportando 18.916 voti di preferenza e venendo sostenuto apertamente dall'on. Lima e dal Miccichè: ne derivava, secondo il Tribunale, che l'incontro dell'avv. Bevilacqua con l'imputato era inequivocabilmente desumibile dalle affermazioni fatte dal Miccichè nel corso della conversazione telefonica del 4 luglio 1991.

Per contro, è stato osservato che non erano emersi elementi di prova idonei a confermare specificamente la corresponsione, da parte del senatore Andreotti, della somma di lire 300.000.000 all'avv. Bevilacqua.

Soffermandosi sulle dichiarazioni del collaboratore Leonardo Messina (concernenti un'ulteriore agevolazione prestata alla associazione mafiosa dall'on. Lima su richiesta dell'avv. Bevilacqua, concretizzatasi in un intervento in favore della cooperativa «La Pietrina», cui erano interessati come «soci palesi» Miccichè e l'avv. Bevilacqua) e sulla comunanza di interessi economici tra il Bevilacqua e Miccichè (confermata dalla circostanza - riferita dal teste Longi - che i medesimi avevano acquistato insieme - unitamente alle rispettive mogli - alcuni beni immobili), il Tribunale aveva ritenuto marginali le imprecisioni del proponente riguardanti la posizione formalmente rivestita dal Bevilacqua rispetto alla suddetta cooperativa ed aveva sottolineato come fosse significativa la circostanza che, dopo le conversazioni telefoniche avvenute nel settembre 1991, Miccichè avesse continuato a sostenere la corrente andreottiana, tanto che egli, nel momento in cui era stato ucciso (il 4 aprile 1992, nella piazza principale di Pietraperzia), era intento a distribuire volantini dell'on. Luigi Foti, appartenente al medesimo gruppo politico.

Secondo i primi giudici gli elementi esaminati rivelavano con chiarezza la rilevanza e la continuità del rapporto di fattiva collaborazione dell'on. Lima con Cosa Nostra ma non potevano valere a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato.

Il Messina, infatti, pur affermando di avere appreso da altri «uomini d'onore» che l'on. Lima fungeva da tramite tra Cosa Nostra ed il senatore Andreotti, non aveva menzionato precisi dati di fatto idonei a supportare

tale indicazione, mentre se si consideravano i fatti concreti, il predetto non aveva fatto alcun riferimento all'imputato in relazione alla vicenda agevolativa della cooperativa «La Pietrina».

Neppure nelle conversazioni telefoniche intercettate il 3 ed il 6 settembre 1991, avvenute fra l'avv. Bevilacqua e Miccichè, si riscontrava alcun accenno ad un eventuale coinvolgimento del senatore Andreotti nell'intervento che lo stesso avv. Bevilacqua si proponeva di richiedere all'on. Lima in relazione alle istanze rivoltegli dal suo interlocutore.

Ad avviso del Tribunale, non apparivano sufficienti a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato neppure le indicazioni dalle quali si desumeva che egli, dopo le elezioni regionali del 1991, aveva incontrato a Roma l'avv. Bevilacqua e si era impegnato per garantire l'adempimento delle promesse fatte da quest'ultimo nel corso della campagna elettorale: non era, infatti, provato con certezza che il comportamento dell'imputato fosse stato consapevolmente diretto ad agevolare Cosa Nostra in quanto gli elementi acquisiti non consentivano di affermare in modo incontrovertibile che il predetto fosse consapevole dei legami che univano l'avv. Bevilacqua al sodalizio mafioso.

Con riferimento a Giuseppe Giammarinaro, eletto deputato regionale nel 1991, il Tribunale aveva ritenuto che i rapporti intrattenuti con il medesimo dall'imputato fossero palesemente inquadrabili in relazioni di carattere politico.

È stato espressamente riconosciuto che per sostenere la candidatura del Giammarinaro si erano attivati diversi esponenti mafiosi ed, al riguardo, sono state richiamate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Angelo Siino (udienza del 18 dicembre 1997), dalle cui affermazioni si desumeva che il Giammarinaro medesimo, il quale apparteneva alla corrente andreottiana ed aveva avuto una lunga consuetudine con Ignazio Salvo, era stato appoggiato elettoralmente dallo stesso Siino e dal capo del «mandamento» di Mazara del Vallo, Francesco Messina.

A sua volta, il collaboratore di giustizia Bartolomeo Addolorato aveva riferito (udienza del 25 novembre 1997) che in occasione delle elezioni regionali del 1991 si erano attivati per procurare voti al Giammarinaro diversi esponenti mafiosi di Mazara del Vallo, come Pasquale Messina, Nino Riserbato, Pino Burzotta, Rino Bocina, Vito Gondola: in particolare, il Burzotta, nel corso di una conversazione con altre persone, parlando del Giammarinaro aveva specificato che «*questo è Cosa Nostra, appartiene a noi altri*».

Sono state, altresì, ricordate le dichiarazioni:

– del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino (udienza del 15 dicembre 1995), il quale aveva riferito di avere conosciuto il Giammarinaro, specificando che quest'ultimo, allorché era stato eletto deputato regionale, apparteneva alla corrente andreottiana ed aggiungendo di avere appreso che il medesimo era ben visto negli ambienti che gravitavano attorno ai cugini Salvo;

– del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca (udienza del 30 luglio 1997), il quale aveva riferito di avere sentito parlare del Giammarinaro da Ignazio Salvo e da altri «uomini d'onore» della provincia di Trapani come il Sinacori, Matteo Messina Denaro ed Andrea Manciaracina, precisando che il predetto, appartenente alla corrente andreottiana, era un uomo politico vicino a Ignazio Salvo e disponibile nei confronti di quest'ultimo e dei suoi amici.

Rilevato che la vicinanza del Giammarinaro ai Salvo era nota al Presidente Piersanti Mattarella, all'on. Sergio Mattarella ed all'on. Giuseppe Campione, il Tribunale aveva ricordato, che lo stesso on. Mattarella aveva riferito che:

– il Giammarinaro non godeva di una buona reputazione all'interno della D.C., a causa della sua vicinanza ai Salvo e dei dubbi sorti in ordine alle sue frequentazioni ed ai suoi rapporti di affari;

– il Giammarinaro apparteneva inizialmente alla corrente dorotea (la quale faceva riferimento ai Salvo) e che allorché essa, alla fine degli anni '80, si era scissa, aveva aderito alla corrente andreottiana, che in tale circostanza si era formata nella provincia di Trapani;

– il Giammarinaro, in occasione delle elezioni regionali del 1991, era stato candidato su indicazione della corrente andreottiana;

– provenendo il Giammarinaro dall'ambiente vicino ai Salvo, l'on. Mattarella aveva rilevato la inopportunità della inclusione del medesimo nella lista presentata per le elezioni regionali e, tuttavia, *«la convinzione di metterlo in lista era così forte nel suo gruppo che vi fu incluso»*;

– l'on. Mattarella aveva parlato della cattiva reputazione del Giammarinaro con il segretario nazionale del partito in occasione della riunione della Direzione Nazionale della D. C. nel corso della quale dovevano essere assunte le decisioni finali sulle liste da presentare per le elezioni regionali del 1991, ovvero negli incontri preliminari, ma non era stato in grado di addurre elementi concreti che consentissero di bocciare la candidatura;

– egli non aveva mai segnalato alcunché al senatore Andreotti, con il quale non aveva un abituale dialogo sulle questioni concernenti la corrente di quest'ultimo.

Il Tribunale aveva ancora ricordato che:

– l'11 giugno 1991 la campagna elettorale del Giammarinaro era stata conclusa con una manifestazione che si era svolta, presso il Palagrana di Trapani, alla presenza di circa 2.500 persone, alla quale avevano preso parte l'allora Presidente del Consiglio senatore Andreotti e l'on. Lima;

– il Giammarinaro era stato eletto deputato regionale con 50.264 voti di preferenza su 109.261 voti di lista;

– dall'esame del materiale cartaceo e magnetico sequestrato al Giammarinaro in data 20 gennaio 1994 era emerso che lo stesso era in possesso di cinque numeri telefonici (tre dei quali intestati alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri) annotati sotto la voce «Andreotti Giulio» e di alcuni numeri telefonici intestati a Luca Danese (nipote dell'imputato).

In merito ai propri rapporti con il Giammarinaro, il senatore Andreotti, nella udienza del 28 ottobre 1998, aveva reso le seguenti dichiarazioni spontanee:

«Quanto a Giammarinaro lo conobbi come candidato alle regionali in un comizio affollatissimo che tenni a Trapani e mi colpì il gran numero di giovani che si stringevano attorno a lui. Quando fu eletto scriveva spesso per segnalare casi umani di pubblici dipendenti che dal nord chiedevano di essere trasferiti nella loro regione di origine, un problema frequentissimo data la provenienza meridionale prevalente nell'amministrazione dello Stato. Perché fosse stato candidato lui e non altro, compreso il Consigliere uscente, non lo so ma è per lo meno ingenuo in questo come in altri casi prendere per verità tipica il giudizio risentito di chi si sia visto sconfiggere».

La Corte condivideva il convincimento del Tribunale, che non aveva ravvisato alcun elemento di prova della colpevolezza dell'imputato.

I primi giudici avevano ravvisato nell'atteggiamento del Lima, teso a non trascurare alcun possibile apporto che potesse garantire a sé ed alla sua corrente un successo elettorale, una persistente e fattiva collaborazione con Cosa Nostra.

L'estensione accusatoria della vicenda sino a coinvolgere direttamente l'on. Andreotti finiva – secondo la Corte – per operare una impropria generalizzazione di responsabilità prendendo spunto da specifiche relazioni dell'on. Lima con singoli personaggi gravitanti nell'ambiente mafioso (quali il Siino ed il Bevilacqua).

Le deduzioni con cui i PM appellanti avevano criticato le conclusioni del Tribunale apparivano alla Corte viziate da una visione «atomistica» delle risultanze processuali e da alcune forzature che si incentravano sul consapevole coinvolgimento dell'imputato nelle vicende di cui l'on. Lima era il solo regista come bene si percepiva nel caso Bevilacqua.

Il convincimento secondo cui l'appoggio elettorale degli «uomini d'onore» fosse non particolarmente incisivo sui risultati complessivi trovava una potente riprova nel caso del Bevilacqua, il quale, malgrado il pieno sostegno di tutta la mafia dell'enneese, non venne eletto.

La vicenda faceva emergere che l'appoggio mafioso era legato più ai rapporti intrattenuti, a livello locale, con il singolo candidato che ad orientamenti e considerazioni di carattere generale, riguardanti la azione politica riferibile al *leader* nazionale della corrente andreottiana, azione politica che era, a quell'epoca palesemente contraria a Cosa Nostra.

Gli elementi di fatto acquisiti deponevano per individuare principalmente nell'on. Lima il soggetto al quale attribuire la impostazione della campagna elettorale regionale, le alleanze funzionali alla stessa, i rapporti con i vari candidati, la loro scelta e la difesa della stessa nell'ambito degli organismi del partito preposti alla deliberazione delle liste.

Al proposito la Corte analizzava le motivazioni dell'impegno profuso nella campagna elettorale dal Siino.

Siino aveva riferito che in un primo momento egli desistette dal soddisfare la sollecitazione ad attivarsi per la campagna elettorale rivoltagli dall'on. Lima - con il quale intratteneva personali rapporti legati, in particolare, alla ripartizione degli appalti ed alla riscossione delle tangenti - avendo ricevuto un espresso ed inequivocabile divieto dal suo principale riferimento in Cosa Nostra, Giovanni Brusca; in seguito, era ritornato in argomento, dopo aver appreso dall'on. Lima e da Ignazio Salvo che non vi erano ostacoli, riscontrando un atteggiamento inerte, che il propalante interpretò come un via libera «PM: Ho capito, Lima le chiede di aiutarlo in che cosa? - SIINO A.: Di aiutarlo politicamente. - PM: Appunto. E che cosa fa lei? - SIINO A.: Oltre che mi ha chiesto altre cose che però penso che non è il momento di parlarne. - PM: Va bene. - SIINO A.: Praticamente mi dice: - "Aiutami per questa tornata elettorale». - PM: Cioè le regionali del 1991. - SIINO A.: Esattamente. Immediatamente io vado da Giovanni Brusca e... - PM: Scusi un attimo, va da Giovanni Brusca col quale aveva già fatto quel discorso? - SIINO A.: Quale? Quello della... sì, sì, avevamo già fatto questo discorso. - PM: Va da Giovanni Brusca e che succede? - SIINO A.: Vado da Giovanni Brusca, nel momento che Giovanni Brusca apprende da me questa desiderata di Lima, mi disse: - "Stai attento a quello che fai, perchè ti rompo tutte e due le gambe. E perchè non devi fare niente, assolutamente, non ti devi occupare di questo". Io ci dico: - "Giovanni, ma io neanche a livello personale mi posso occupare di questa cosa"? "No, perchè tu ormai sei etichettato. Quando tu ti presenti da una persona, sanno chi sei o chi non sei. Per cui evidentemente, nel minuto che tu vai a dare aiuto a questa persona, ciò significa che siamo noi che ti aiutiamo". Questa è la situazione. - PM: E cosa succede? - SIINO A.: E io mi sono bloccato finchè sono stato richiamato tempo dopo da Lima, sempre alla presenza di Ignazio Salvo, mi disse che aveva avuto l'autorizzazione, cioè praticamente erano stati autorizzati a fare votare DC da parte della mafia, cioè la mafia votava DC, era stato autorizzato il mio interessamento. Cioè il fatto che io dovevo fare questa cosa, c'era il placet dei mafiosi. Signor Presidente, debbo dire che io avevo un notevole... potevo fare un notevole apporto di voti gestendo gli appalti minuti... - PM: Aspetti un attimo, che ora diciamo quale è il suo apporto. E lei che fa? Ricevuta questa comunicazione da parte di Lima e Ignazio Salvo, si attiva subito oppure no? - SIINO A.: No, no, ci dico immediatamente: - "Ma mi deve scusare, Don Ignazio, ma a me questo non mi basta, quello che mi sta dicendo lei. Io mi rivolgo a chi sa lei, e praticamente se mi autorizzano, va bene". Infatti parlo con Giovanni Brusca e ci dico: - "Guarda che mi hanno detto questa situazione". Diciamo che Giovanni Brusca fino a un certo tempo, fino al 1991 proprio, non sapeva del rapporto che avevo io, non sapeva che il mio era un rapporto privilegiato, con chi lo avevo, a chi portavo i soldi degli appalti, non lo sapeva. Cominciò a capirlo proprio nel 1991, quando io gli dissi che avevo di questo tipo di rapporti per ragioni giudiziarie.

Praticamente Giovanni Brusca rimase agnostico, sornione, non mi disse nè sì nè no. Però io capii che, non essendoci più quella reazione violenta che aveva avuto nel primo caso, era chi tace acconsente. Non mi disse: - "Vai", ma non mi disse: - "Non vai"... Comunque io mi sono sentito autorizzato..».

Da questa specifica dichiarazione di Siino la Corte logicamente deduceva che i vertici mafiosi, con ogni probabilità politicamente disorientati anche dal fallimento della strategia del 1987, si erano determinati senza particolare entusiasmo a tollerare che, aderendo alle sollecitazioni del Lima, si appoggiassero alcuni candidati della corrente andreottiana.

A conferma dell'esperto convincimento la Corte richiamava le dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè con riferimento specifico alle elezioni regionali del giugno 1991:

«PM: Allora alle 19.15 riprendiamo l'interrogatorio dopo una pausa e riprendendo l'interrogatorio la domanda che le viene posta è la seguente: lei ha parlato di un cambiamento di... cambiamento nella scelta del referente politico nelle elezioni dell'87 dalla Democrazia Cristiana o dai partiti comunque della coalizione al Partito Socialista. La domanda è: le successive elezioni regionali del '91, che schieramento hanno visto da parte di Cosa Nostra sotto il profilo politico? - GIUFFRÈ: Se vado a ricordare bene, c'è un pochino una situazione di alti e bassi cioè in una circostanza prevale la teoria di Riina... - PM: Di...? - GIUFFRÈ: Riina; Riina, siamo nell'87, successivamente come ho detto, il Provenzano non era tanto d'accordo su questa, su questo cambiamento dell'87 dalla Democrazia Cristiana a passare, a dare i voti nostri al Partito Socialista... dopo il risultato politico ...prevale la tesi diciamo un pochino nostra e del Provenzano; nel ritornare diciamo a dare il voto alla Democrazia Cristiana e se vado bene con il ricordo, il discorso diciamo dovrebbe essere questo e diciamo che siamo... c'è un altro fatto importante, che in modo particolare nei paesi interni, molte persone per tradizione sono abituate a votare Croce, cioè Scudo Crociato. Già questo cambiamento di per sé stesso, specialmente nelle persone di una certa età, di una certa cultura, cioè c'è un handicap tra stu cambiamento di cose e questi segnali diciamo, sono stati... è stato anche un punto a favore al Provenzano diciamo e che... non solo, anche questo, questi cambiamenti diciamo così, sono un sintomo di debolezza perché giustamente c'è le idee un pochino offuscate, poco chiare perché giustamente non si hanno dei punti ben precisi (inc.) un pochino prevale un discorso e poi quello normale si ritorna allo stesso... alla Democrazia Cristiana e appositamente se ben ricordo, diciamo che noi nell'estate, giugno, maggio del '91, torniamo diciamo sui nostri passi e appoggiamo la Democrazia Cristiana nelle elezioni delle regionali».

Conforme indicazione, come già citato, proveniva anche dal collaboratore Pennino.

Secondo la Corte l'interpretazione delle vicende delle elezioni regionali del 1991 dei PM appellanti schematizzava gli avvenimenti senza pe-

netrarne il reale e più complesso significato, operando valutazioni fondate su una solo parziale ed unilaterale lettura delle risultanze probatorie dopo aver selezionato fra esse soltanto quelle utili a confortare l'assunto accusatorio e dopo avere trascurato, per esempio, che l'appoggio del Siino e di singoli gruppi mafiosi ad alcuni candidati andreottiani era stato semplicemente tollerato dai vertici di Cosa Nostra, alla stregua, quasi, di una scelta inerziale, suggerita anche dalla constatazione sul campo della niente affatto decisiva capacità di incidere significativamente sui risultati elettorali.

Allo stesso modo l'accusa trascurava il fatto che la mera tolleranza manifestata dal Brusca al Siino o l'appoggio di singoli gruppi mafiosi ai «loro» candidati andreottiani non aveva alcuna precisa connessione con la inequivoca politica antimafia di cui era protagonista il Governo guidato dall'imputato.

Il quadro delineato poteva, semmai, ipotizzare un tentativo unilaterale dei vertici di Cosa Nostra di ingraziarsi il potente uomo politico dopo il disorientamento creato dal fallimento della strategia del 1987 e dalla constatazione di possedere una forza di condizionamento elettorale di imbarazzante modestia (specie se raffrontata alla suggestione indotta dai luoghi comuni, frutto delle non sufficientemente rigorose elaborazioni di analisti che danno pressoché come scontato che il consenso elettorale in Sicilia, al pari di quanto accade in parecchie regioni meridionali, sia largamente controllato dalla criminalità organizzata).

A fronte di questi criteri la Corte condivideva il rilievo del Tribunale secondo cui il sostegno elettorale offerto da Cosa Nostra ad alcuni candidati della corrente andreottiana in Sicilia poteva prescindere dalla adozione, ad opera dell'imputato, di specifici provvedimenti favorevoli all'illecito sodalizio.

La certezza che l'imputato fosse al corrente dell'appoggio dato dagli esponenti della sua corrente alla candidatura del mafioso avv. Bevilacqua e delle resistenze palesate da altri componenti della Direzione Nazionale della D.C. era frutto di una semplice congettura degli appellanti PM.

L'on. Mattarella indicava essenzialmente nell'on. Lima il sostenitore, in sede di Direzione Nazionale della D.C., della candidatura del Bevilacqua, accennando anche ad altri esponenti andreottiani ma senza in alcun modo menzionare l'imputato. L'on. Mattarella escludeva di aver mai parlato con il senatore Andreotti della faccenda, aggiungendo che quest'ultimo, all'epoca Presidente del Consiglio, non usava frequentare particolarmente le riunioni della Direzione Nazionale del partito e che la rappresentanza della corrente andreottiana veniva esercitata da altri. L'on. Mattarella faceva presente che non erano emerse evidenze della presunta vicinanza alla mafia che consentissero di opporsi alla candidatura del Bevilacqua, accennando, altresì, al fatto che le insistenze degli andreottiani erano legate, in qualche modo, alla rivendicazione di una più equa composizione della lista, in quanto gli altri candidati appartenevano tutti alla sinistra del partito.

Tali indicazioni consentivano alla Corte di ritenere provato che l'imputato, all'epoca Presidente del Consiglio in carica, non fosse a cono-

scenza della appartenenza a Cosa Nostra del Bevilacqua e neppure che fosse al corrente che il medesimo fosse candidato alle elezioni regionali siciliane del 1991 e che la sua candidatura fosse osteggiata in sede di Direzione Nazionale del partito.

La circostanza, riferita dal collaboratore Messina per averla appresa dallo stesso Bevilacqua, che il senatore Andreotti avesse fatto avere a quest'ultimo un contributo di lire 300.000.000 per le spese elettorali veniva ritenuta assai poco credibile anche in ragione delle più pregnanti indicazioni del Siino (il collaboratore aveva indicato come sorgente dei fondi l'on. Lima e le tangenti destinate al medesimo, come, del resto, appare del tutto logico trattandosi di un contesto soltanto locale).

Il rilievo autorizzava a sospettare che il Bevilacqua avesse semplicemente millantato sui suoi rapporti diretti con il prestigioso uomo politico, capo della corrente di appartenenza.

Non a caso le notizie circa un presunto viaggio a Roma ed un incontro con il senatore Andreotti all'indomani del negativo esito delle elezioni provengono proprio dal Bevilacqua, posto che sia il collaboratore Messina, sia il Micciché nel corso della conversazione intercettata il 4 luglio 1991, ripetono informazioni loro pervenute dallo stesso Bevilacqua e non già autonome cognizioni.

Il collaborante Siino fornisce un'idea della personalità del Bevilacqua con un suo racconto: *«Io, trovandomi all'aria in compagnia di Toto' Montalto e di Raffaele Bevilacqua, ci dissi... però ero in grande imbarazzo, perchè non sapevo come presentare Raffaele Bevilacqua, perchè il Montalto sapeva che io non ero uomo d'onore, Raffaele Bevilacqua lo sapeva per cui non sapevo come dirimere la questione. Allora me ne uscii con un escamotage dicendo: - "Zio Totò, lo conosci l'Avvocato Bevilacqua? L'Avvocato Bevilacqua mi disse che è una delle persone più importanti di Enna". Essendo che l'Avvocato Bevilacqua è di bassa statura, è proprio un metro e sessanta sì e no, il Montalto se ne uscì dopo con me e mi disse: - "Ma queste sono le persone importanti della provincia di Enna"? In un senso sfottente, come a dire non mi sembra per niente importante...».*

Provata e ammessa era, al contrario, la conoscenza dell'imputato con il Giammarinaro. Dalle indicazioni del Siino e dell'Addolorato si desume che alcuni esponenti mafiosi - in particolare, di Mazara del Vallo - ebbero a sostenere la campagna elettorale del Giammarinaro, il quale risulta essere stato arrestato con la imputazione di associazione mafiosa e, secondo quanto enunciato in sede di escussione dalla difesa, successivamente assolto.

In tale quadro la Corte sottolineava come nessun chiarimento risultava richiesto al collaboratore Vincenzo Sinacori, che a quell'epoca era esponente di spicco proprio della cosca mazarese.

Il Giammarinaro non risultava organicamente inserito in Cosa Nostra, sicché, da una parte, l'appoggio elettorale accordatogli da alcuni mafiosi era fondato su un sistema di relazioni personali che non scaturivano dalla comune appartenenza al sodalizio criminale e, dall'altra, ancora meno si-

gnificativo, ai fini che qui interessano, diventa il rapporto fra il predetto e l'imputato.

Il senatore Andreotti si era limitato a partecipare alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale tenutasi, come ricordato, l'11 giugno 1991 a Trapani, ma non risultava coinvolto nella scelta del Giammarinaro quale candidato, nonché a conoscenza dei dettagli della campagna elettorale e delle manovre messe in atto dallo stesso Giammarinaro e dall'on. Lima al fine di assicurarsi anche l'appoggio di gruppi mafiosi, essendo una mera congettura dei PM appellanti la affermazione secondo cui l'imputato non poteva non sapere in quanto in favore del predetto si erano mobilitati «*visibilmente tutti i più importanti esponenti mafiosi della provincia di Trapani*».

La Corte non comprendeva in relazione a quali dati di fatto potesse essere «visibile» per il senatore Andreotti, alla vigilia delle elezioni regionali, detta massiccia mobilitazione di tutti i mafiosi di spicco del trapanese; circostanza anche questa che appare una forzatura, posto che dalle dichiarazioni del Siino e dell'Addolorato si poteva ricavare semplicemente il sostegno elettorale di alcuni gruppi mafiosi che gravitavano attorno a Mazara del Vallo.

Il contrastato inserimento del Giammarinaro nella lista dei candidati non era direttamente riferibile al senatore Andreotti, essendo una forzatura l'assunto secondo il quale l'imputato non poteva non conoscere la cattiva fama dello stesso Giammarinaro, che «*costituì oggetto di interventi al livello della Direzione nazionale del Partito*».

Al riguardo, sovvenivano nuovamente le indicazioni fornite dall'on. Mattarella, dalle quali non erano enucleabili elementi idonei a confermare un coinvolgimento dell'imputato nella vicenda.

In conclusione, fuori dalla suggestioni evocate dagli argomenti dei PM appellanti, la Corte decideva che neppure gli elementi raccolti in relazione alla vicenda Giammarinaro potevano puntellare l'assunto accusatorio che, contro la evidenza dell'incontestabile valenza antimafia della azione politica del Governo guidato in quel contesto dall'imputato, tentava di convalidare la persistenza della disponibilità del medesimo nei confronti di Cosa Nostra.

4.5 Conclusioni della Corte d'Appello

Il complesso delle valutazioni esperite indicava con chiarezza che la Corte ritenesse che una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi non si fosse protratta oltre la primavera del 1980.

Le eventuali – non compiutamente dimostrate – manifestazioni di disponibilità personale del senatore Andreotti successive a tale periodo erano state semplicemente strumentali e fittizie, comunque non assistite dalla effettiva volontà di interagire con i mafiosi anche a tutela degli interessi della organizzazione criminale: anzi, in termini oggettivi era

emerso un incisivo impegno antimafia, politicamente condotto dall'imputato.

Doveva, dunque, escludersi che fosse rimasto dimostrato il fatto che il senatore Andreotti avesse, nel periodo successivo alla primavera del 1980, coltivato relazioni amichevoli con gli esponenti di Cosa Nostra, palesato una sincera disponibilità nei confronti dei medesimi, concretamente agito per agevolare il sodalizio criminale e arrecato un contributo al rafforzamento dello stesso.

«Ne deriva che, in relazione al periodo in questione, la impugnata statuizione assolutoria, che ha negato la sussistenza della contestata condotta associativa, deve essere senz'altro confermata.

Per contro, in punto di fatto i convincimenti cui sono pervenuti i primi giudici in relazione al periodo precedente sono stati, come si è visto, ampiamente rettificati dalla Corte, che ha ritenuto la sussistenza:

– di amichevoli ed anche dirette relazioni del senatore Andreotti con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l'on. Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra;

– di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicitata negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell'imputato; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell'imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di una effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, dipendente da una inadeguata comprensione – solo tardivamente intervenuta – della pericolosità di esso per le stesse istituzioni pubbliche ed i loro rappresentanti;

– della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperare il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto dal Bontate...».

La Corte passava dunque a valutare giuridicamente i comportamenti dell'imputato al fine di verificare se gli stessi integrassero o meno la contestata partecipazione alla associazione criminale, precisando che il delitto di associazione per delinquere era ormai estinto per prescrizione, essendo decorso, dalla primavera del 1980, un termine ampiamente superiore ai necessari ventidue anni e sei mesi.

In ordine alla maturata prescrizione la Corte precisava che la stessa dovrebbe applicarsi al reato ascritto anche se lo si considerasse commesso fino alla vigilia della introduzione nel Codice Penale del delitto di associazione mafiosa (28 settembre 1982), posto che la aggravante di cui al comma 4 della disposizione incriminatrice doveva essere esclusa, non essendo stata la stessa, in punto di fatto, ritualmente contestata.

La Corte non riteneva sufficiente a tal fine ascrivere, come era stato fatto all'imputato la appartenenza ad una associazione per delinquere genericamente armata, atteso che *«in tema di associazione a delinquere aggravata ai sensi del 4° comma dell'art. 416 c.p., perché sussista la circostanza aggravante della "scorreria in armi" è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; tali caratteristiche sussistono allorché gli associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo»*.²⁵

La Corte riteneva che, anche volendo dissentire dall'esposto convincimento, la incidenza delle aggravanti doveva comunque, escludersi in dipendenza della concessione delle attenuanti generiche, *«che non potrebbero non essere accordate all'imputato ad onta della gravità degli addebiti: al riguardo basterebbe, invero, considerare non solo e non tanto il composto contegno processuale, sempre mantenuto malgrado la gravità delle accuse contestate, ovvero la età avanzata del medesimo o, ancora, i relevantissimi servizi prestati al Paese nel corso della sua lunga carriera politica, ma piuttosto le indubitabili benemerenzze che gli vanno riconosciute in specifica relazione alla lotta alla mafia promossa dagli ultimi gabinetti da lui presieduti, che denotano un evidente ravvedimento ed anche una sorta di intento di rimediare agli errori passati (tra l'altro, anche se si volesse ammettere, senza ovviamente concedere, che ancora fino al 1987 la condotta dell'imputato abbia integrato il delitto associativo, la inevitabile concessione delle attenuanti determinerebbe l'effetto estintivo anche di tale reato)»*.

La evidenziata estinzione per prescrizione del reato ipotizzabile fino alla primavera del 1980 – che, tenendo conto della esclusione della aggravante, era maturata perfino prima dell'avvio della inchiesta a carico dell'imputato –, secondo un autorevole indirizzo giurisprudenziale, non esimeva la Corte dalla giuridica valutazione della condotta in considerazione.

Nella fattispecie, tuttavia, al di là della formula assolutoria adottata – che nel vigente codice di rito, non poteva che essere ampia –, lo stesso Tribunale non aveva certo ritenuto del tutto destituito di fondamento l'as-

²⁵ Cass., sez. V, 03-05-2001, Madonna. In senso analogo cfr. Cass., sez. VI, 23-01-1998, Trisciunglio.

sunto accusatorio, ma aveva semplicemente dubitato della sussistenza dei reati contestati, significativamente menzionando nel dispositivo il comma 2 dell'art. 530 c.p.p.: la situazione delineata non era, dunque, quella di un convincimento ampiamente liberatorio impugnato dal PM, che avrebbe reso ragionevolmente ingiustificata una pronuncia di estinzione del reato non preceduta da una approfondita valutazione circa l'effettivo fondamento del gravame.

La profonda revisione della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte rispetto a quella preferita dai primi giudici aveva modificato radicalmente ed in senso nettamente sfavorevole all'imputato il quadro probatorio che aveva dato luogo al dubitativo verdetto assolutorio; sicché la stessa revisione doveva ritenersi, di per sé, sufficiente a giustificare una rinnovata, integrale valutazione degli elementi acquisiti, alla quale non può rimanere estranea la previa verifica della applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e, dunque, della eventuale ricorrenza di una causa di estinzione del reato.

Sulla scorta di quanto esposto si concludeva per la insussistenza di un compendio probatorio di significato evidente, idoneo a supportare la conferma della assoluzione nel merito, e per la conseguente, immediata statuzione di non luogo a procedere.

La opinabilità della questione e la indubbia importanza del processo inducevano però la Corte a non sottrarsi alla valutazione di merito, nella considerazione che, in un caso complesso come quello in esame, l'interesse del senatore Andreotti era radicato principalmente nell'immagine della sua figura da tramandare alla storia.

I fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, *«al di là della opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per delinquere, che il senatore Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, ad ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui ed a parlargli anche di fatti gravissimi (come l'assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del Presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza...»*.

La Corte continuava asserendo che: *«Di questi fatti, comunque si opini sulla configurabilità del reato, il senatore Andreotti risponde, in ogni caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà riconoscere il successivo, progressivo ed autentico impegno nella lotta contro la mafia, condotto perfino a dispetto delle, rispettabili, tesi (giuridiche) di personaggi di sicura ed indiscutibile fede antimafia – e, se si volesse condi-*